

Venezia,

Presidenti Ordine
Dottori commercialisti e Esperti Contabili
Consulenti del Lavoro
Avvocati
Veneto

Associazioni di Categoria
Veneto

e, p.c. Direzioni Provinciali del Veneto

OGGETTO: Rilascio certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97)

L'art. 4 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157 - ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l'art. 17**bis**, il quale prevede alcuni adempimenti a carico di committenti, appaltatori e subappaltatori. In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

L'obiettivo che ci si pone è quello di contrastare l'omesso o insufficiente versamento - anche mediante indebita compensazione - delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici sono tenute pertanto a fornire ai committenti la documentazione relativa ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, compresi i versamenti relativi alle ritenute loro operate. In alternativa, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i soggetti sopra citati possono presentare l'apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Nello specifico, si prevede che tale certificazione venga messa a disposizione delle imprese a cura dell'Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente. Ad oggi, sono gli uffici territoriali delle Direzioni provinciali, competenti in base al domicilio fiscale dell'impresa, a rilasciare il documento su richiesta dell'interessato; la validità del certificato è di 4 mesi.

Con l'intento di assicurare una migliore erogazione del servizio, segnalo di seguito gli accorgimenti che si suggerisce di adottare per ridurre il più possibile i tempi per il rilascio della certificazione:

- Il modello da utilizzare per presentare la richiesta è quello messo a disposizione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/facsimile-richiesta-di-certificato>;
- una volta compilato, il modello deve essere inviato **via posta elettronica certificata** alla Direzione provinciale delle Entrate territorialmente competente (o alla Direzione Regionale se il richiedente rientra nella tipologia dei "Grandi contribuenti");
- nell'oggetto dovrà essere indicata la dicitura "**certificazione art.17-bis d.Lgs 241/1997**" a cui va aggiunta la denominazione e il codice fiscale del richiedente.

Di seguito, per maggiore comodità, sono riportati gli indirizzi PEC delle Direzioni Provinciali e della Direzione Regionale del Veneto a cui inviare le richieste di rilascio della certificazione:

UFFICIO	PEC
Direzione Provinciale di Belluno	dp.belluno@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Padova	dp.padova@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Rovigo	dp.rovigo@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Treviso	dp.treviso@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Venezia	dp.venezia@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Verona	dp.verona@pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale di Vicenza	dp.vicenza@pce.agenziaentrate.it
Direzione Regionale del Veneto	dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Confidando nella diffusione di questa nota a tutti gli iscritti, ringrazio per la collaborazione e saluto cordialmente.

Il Direttore regionale
Pierluigi Merletti
(firmato digitalmente)

* L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente